REGOLAMENTO (CEE) N. 1101/73 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1973

relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento francese e destinato all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che a motivo particolarmente dei problemi posti dal magazzinaggio di taluni quantitativi di zucchero detenuti dall'organismo d'intervento francese risulta opportuno indire una gara permanente per la vendita in partite di detto zucchero ; che è opportuno destinare quest'ultimo all'esportazione ;

considerando che le norme generali e le modalità per la vendita di zucchero mediante gara sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 (4) e dal regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento (5) ;

considerando che occorre stabilire un quantitativo minimo per offerta, adeguato alla destinazione ma che permetta nondimeno di facilitare la partecipazione alla gara del maggior numero possibile d'interessati ;

considerando che la qualità dello zucchero che sarà posto in vendita rientra nelle categorie definite nel regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco (6) e nel regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità d'applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2417/71 (8) ;

considerando che non è escluso che all'atto della consegna dello zucchero aggiudicato, il quantitativo sia inferiore a quello indicato nella dichiarazione di aggiudicazione ; che è giustificato, in tal caso, che l'organismo d'intervento francese rettifichi la dichiarazione stessa ;

considerando che al fine di tener conto della situazione particolare del mercato dello zucchero, per quanto attiene alla durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara occorre prevedere un regime diverso da quello previsto dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli (9), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/73 (10) ;

considerando l'impossibilità di garantire che lo zucchero esportato ai sensi della presente gara permanente sia quello che è stato venduto dall'organismo d'intervento francese ; che pertanto dello zucchero che beneficia nel Regno Unito dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 473/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che autorizza il Regno Unito ad accordare a titolo transitorio un aiuto per lo zucchero destinato al consumo nel proprio territorio (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 552/73 (12), potrebbe essere esportato invece dello zucchero in causa ; che per evitare ogni distorsione della concorrenza ed il rischio di sviamento di traffico è necessario prevedere che lo zucchero bianco in libera pratica nel Regno Unito non possa essere esportato verso i paesi terzi mediante un titolo rilasciato a seguito della presente gara permanente ;

considerando che per ragioni di pura forma giuridica occorre abrogare una serie di vecchi regolamenti che riguardano gare permanenti nel settore dell'intervento, i quali, benchè attualmente inoperanti, risultano tuttora validi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.
(5) GU n. L 31 del 4. 2. 1972, pag. 22.
(6) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.
(7) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.
(8) GU n. L 250 dell'11. 11. 1971, pag. 30.
(9) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(10) GU n. L 74 del 22. 3. 1973, pag. 11.
(11) GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 59.
(12) GU n. L 54 del 27. 2. 1973, pag. 21.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e destinato all'esportazione. La gara verte sulla restituzione all'esportazione di tale zucchero.

2. La gara permanente riguarda i quantitativi di zucchero bianco suddivisi in partite come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 447/68 e del regolamento (CEE) n. 258/72, nonchè alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

La gara permanente è valida sino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 4

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 258/72, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 9,30 del primo martedì che segue la data di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Un'offerta è valida soltanto se riguarda, a secondo dei casi:

— un quantitativo di almeno 1 000 tonnellate,

— il quantitativo residuo di una partita quando detto quantitativo è inferiore a 1 000 tonnellate,

— la partita, quando quest'ultima è inferiore a 1 000 tonnellate.

Articolo 6

Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare per 100 chilogrammi di zucchero è fissato per ogni partita come indicato nell'allegato. Tale prezzo s'intende al netto d'imposizioni interne, partenza deposito, per merce caricata su mezzo di trasporto e per modo di presentazione della partita secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 7

1. Nella dichiarazione d'aggiudicazione, l'organismo d'intervento francese emette una riserva in merito al quantitativo aggiudicato.

2. Se il quantitativo consegnato dall'organismo stesso è inferiore al quantitativo indicato nella dichiarazione d'aggiudicazione, tale indicazione è rettificata in funzione della differenza costatata.

3. L'aggiudicatario in causa non può invocare la differenza di cui al paragrafo 2 per fare valere altri diritti.

Articolo 8

L'organismo d'intervento francese ogni settimana provvede a pubblicare mediante affissione i quantitativi aggiudicati. Un'analoga pubblicazione ha luogo inoltre a Bruxelles, nei locali della Commissione all'uopo previsti.

Articolo 9

1. Le disposizioni dell'articolo 33 bis del regolamento (CEE) n. 2637/70 non si applicano allo zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara permanente.

2. I titoli d'esportazione rilasciati ai sensi di una gara parziale sono validi dalla data del loro rilascio sino al 30 settembre 1973.

Articolo 10

Lo zucchero bianco in libera pratica nel Regno Unito non può essere esportato mediante un titolo di esportazione rilasciato a seguito della presente gara permanente.

Articolo 11

I regolamenti (CEE) n. 822/70 [1] n. 1652/70 [2], n. 393/71 [3], n. 564/71 [4] e n. 279/72 [5], sono tutti abrogati.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 98 del 5. 5. 1970, pag. 7.
[2] GU n. L 180 del 14. 8. 1970, pag. 28.
[3] GU n. L 46 del 25. 2. 1971, pag. 15.
[4] GU n. L 65 del 18. 3. 1971, pag. 14.
[5] GU n. L 35 del 9. 2. 1973, pag. 13.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

1	2	3	4	5	6
Référence du lot Bezeichnung des Loses Riferimento della partita Referentienummer van de partij Reference number of the lot Partiets betegnelse	Entreposeur et lieu d'entreposage Lagerhalter und Lagerort Immagazzinatore e luogo di deposito Depothouder ; opslagplaats Storer and storage place Lagerindehaveren og oplageringsstedet	Quantité (t) Menge (t) Quantità (t) Hoeveelheid (t) Quantity (t) Mængde (t)	Dénomination qualitative Qualitätsbezeichnung Designazione qualitativa Kwaliteitsaanduiding Quality description Kvalitetsbetegnelse	Présentation Verpackung Presentazione Verpakking Presentation Præsentation	Prix (UC/100 kg) Preis (RE/100 kg) Prezzo (u.c./100 kg) Prijs (R.E./100 kg) Price (u.a./100 kg) Prisen (R.E./100 kg)
A 1	Entrepôts, magasins généraux et transports du Nord-Est à Soissons (02)	1 500	1	Sac jute neuf (100 kg)	24,60
A 2	Entrepôts, magasins généraux et transports du Nord-Est à Soissons (02)	500	1	Sac papier 5 sacs (50 kg)	24,34
A 3	Entrepôts, magasins généraux et transports du Nord-Est à Soissons (02)	460	1	Sac jute neuf (100 kg)	24,60
A 4	Entrepôts, magasins généraux et transports du Nord-Est à Eppeville (80)	1 600	1	Sac jute neuf (100 kg)	24,60
B 1	Entrepôts, magasins généraux et transports du Nord-Est à Soissons (02)	450	2	Sac jute neuf (100 kg)	24,00
B 2	Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, Port de Lille à Lille (59)	1 500	2	Sac jute neuf (100 kg)	24,00
B 3	Magasins généraux Clamageran et Cie à Rouen (76)	800	2	Sac jute neuf (100 kg)	24,00
B 4	Société des docks et entrepôts de Cambrai à Cambrai (59)	1 800	2	Sac jute neuf (100 kg)	24,00
B 5	Société des docks et entrepôts de Cambrai à Cambrai (59)	1 500	2	Vrac (1)	23,34
B 6	Société des docks et entrepôts de Cambrai à Cambrai (59)	500	2	Sac jute neuf (100 kg)	24,00
B 7	Société des docks et entrepôts de Cambrai à Cambrai (59)	2 490	2	Sac jute neuf (100 kg)	24,00
B 8	Société des docks et entrepôts de Cambrai à Cambrai (59)	360	2	Vrac (1)	23,34

(1) En fait, le sucre est présenté conditionné en sac jute (100 kg) usagé ; le mode de présentation pour l'enlèvement est à convenir entre l'adjudicataire et l'offrant du sucre à l'intervention.

(1) In Wirklichkeit ist der Zucker in 100-kg-Jutesack, gebraucht, verpackt ; für die Übernahme ist die Verpackungsart zwischen dem Zuschlagsempfänger und demjenigen, der den Zucker zur Intervention angeboten hat, zu vereinbaren.

(1) In realità, lo zucchero si presenta condizionato in sacco iuta usato da 100 kg ; il modo di presentazione per il ritiro è da convenire tra l'aggiudicatario e l'offerente dello zucchero all'intervento.

(1) In werkelijkheid wordt de suiker aangeboden verpakt in gebruikte jutezak van 100 kg ; de presentatie voor de afname moet worden overeengekomen tussen de koper en de aanbieder van de interventiesuiker.

(1) In fact, the sugar is presented packed in used jute bags of 100 kg ; the type of presentation for removal shall be agreed between the successful tenderer and the offerer of the sugar to the intervention agency.

(1) I virkeligheden befinder sukkeret sig i en brugt jutesæk (100 kg) ; præsentationen for overtagelsen skal ske gennem interventionsorganet mellem tilbudsgiveren og køberen.